



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME

PRIMA SEZIONE

CAUSA TESTIMONI DI GEOVA DI MOSCA c. RUSSIA

(Ricorso n. 302/02)

SENTENZA

STRASBURGO

10 giugno 2010

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire alcune modifiche formali.

Nella causa Testimoni di Geova di Mosca c. Russia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Christos Rozakis, *Presidente*,
Nina Vajic,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
George Nicolaou, *giudici*,
e Soren Nielsen, *cancelliere di*

sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 maggio 2010,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 302/02) proposto contro la Federazione Russa con cui la comunità religiosa dei Testimoni di Geova e quattro cittadini russi sottoelencati ("i ricorrenti") hanno adito la Corte il 26 ottobre 2001 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. I ricorrenti sono stati rappresentati da R. Daniel, avvocato del Foro d'Inghilterra e Galles, G. Krylova e A. Leontyev, avvocati russi che esercitano rispettivamente a Mosca e a San Pietroburgo, e da J. Burns, del Foro Canadese. Il Governo russo ("il Governo") è stato rappresentato da P. Laptev, già Rappresentante della Federazione Russa presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

3. I ricorrenti lamentavano, in particolare, una violazione dei loro diritti alla libertà di religione e di associazione, a un'udienza in tempi ragionevoli, oltre che una violazione del divieto di discriminazione.

4. Il 5 giugno 2003 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Le parti hanno presentato le loro osservazioni.

5. Il 6 gennaio 2005 la Corte ha rivolto ulteriori domande alle parti. Ha deciso inoltre di esaminare contestualmente merito e ricevibilità della causa (Articolo 29 § 3).

6. La corte ha deciso, dopo aver sentito le parti, che non era necessaria un'udienza.

Estratti dai punti salienti relativi alle cure mediche e alle trasfusioni di sangue

I Testimoni di Geova al bando

1. Al principio, la Corte ha osservato che una proscrizione generale delle attività di una comunità religiosa appartenente a una nota confessione cristiana è un fatto eccezionale. Dalla loro nascita, verso la fine del XIX secolo, i Testimoni di Geova hanno consolidato una presenza attiva in molti paesi in ogni parte del mondo, compresi tutti gli Stati Europei che sono attualmente membri del Consiglio d'Europa. In tali paesi è stato loro permesso di praticare la loro religione in comunione con altri, anche se possono aver affrontato ritardi e difficoltà nell'ottenimento del riconoscimento formale (v. a titolo di esempio *Tsirlis e Kouloumpas c. Grecia*, 29 maggio 1997, § 44, *Relazioni 1997-III*, e *Relionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri*, citato sopra).

158. Le sentenze emesse dalle corti russe pongono fine all'esistenza di una comunità religiosa che conta approssimativamente 10.000 aderenti e impone contro le sue attività un divieto indefinito, oltre che illimitato nel tempo e nella portata. Questa è stata, senza dubbio, la più grave forma di interferenza, mirando a colpire, come ha fatto, i diritti di migliaia di Testimoni di Geova moscoviti, negando loro la possibilità di congregarsi con i compagni di fede per la preghiera e il culto. Pertanto, anche se la Corte ammettesse che ci siano state ragioni impellenti per suddetta interferenza, essa ritiene che lo scioglimento permanente della comunità ricorrente, associato al divieto delle attività di quest'ultima, costituisca una misura drastica e sproporzionata al legittimo scopo perseguito. Sarebbe stato possibile raggiungere un maggior grado di flessibilità nella scelta di sanzioni più proporzionate introducendo nella legislazione nazionale sanzioni alternative meno radicali, come un ammonimento, una multa o la revoca di benefici fiscali (v. *Tebieti Muhafize Cemiyeti e Israfilov c. Azerbaijan*, n. 37083/03, § 82, ECHR 2009-...).

La posizione sanitaria dei Testimoni di Geova sulle trasfusioni di sangue

132. Sebbene la giurisprudenza nazionale pare considerare il rifiuto del sangue come equivalente al suicidio, dal punto di vista di questa Corte tale analogia non sussiste, in quanto la situazione di un paziente che intende affrettare la propria morte sospendendo le cure mediche è diversa da quella dei pazienti che – come i Testimoni di Geova – operano una scelta nell'ambito delle cure mediche pur continuando a desiderare di stare meglio e non respingono le cure mediche in toto.

2. Il rispetto della dignità e della libertà dell'uomo è l'essenza stessa della Convenzione, e i concetti di autodeterminazione e autonomia della persona sono principi importanti alla base dell'interpretazione delle sue garanzie (v. *Pretty*, citato sopra, §§61 e 65). La capacità di condurre la propria vita secondo le proprie scelte include la possibilità di svolgere attività percepite come fisicamente dannose oppure pericolose per se stessi. Nel campo dell'assistenza sanitaria, anche nei casi in cui il rifiuto di una particolare cura potrebbe condurre a un esito fatale, l'imposizione di un trattamento sanitario senza il consenso del paziente adulto e capace di intendere e volere interferirebbe con il diritto di quest'ultimo all'integrità fisica, e violerebbe i diritti protetti dall'Articolo 8 della Convenzione (v. *Pretty*, citato sopra, §§ 62 e 63, e *Acmanne e altri c. Belgio*, n. 10435/83, decisione della Commissione del 10 dicembre 1984).

3. La libertà di accettare o rifiutare particolari cure mediche, o di scegliere cure alternative, è essenziale per i principi di autodeterminazione e autonomia dell'individuo. Un adulto capace è in grado di decidere, ad esempio, se sottoporsi a un determinato intervento

chirurgico, a una cura medica o, analogamente, se accettare una trasfusione di sangue. Tuttavia, perché questa libertà abbia significato, il paziente deve avere il diritto di operare scelte che siano in armonia con i suoi convincimenti e valori, a prescindere da quanto ad altri essi possano parere irrazionali, poco saggi o imprudenti. Molte importanti autorità giudiziarie chiamate a esaminare casi di Testimoni di Geova che avevano rifiutato la trasfusione di sangue hanno concluso che, nonostante l'interesse pubblico a preservare la vita o l'incolumità del paziente fosse indubbiamente legittimo e molto sentito, esso è dovuto soccombere all'ancor più sentito interesse del paziente a decidere il corso della propria vita (v. sentenze citate sopra nei paragrafi da 85 a 88). È stato sottolineato che la libera scelta e l'autodeterminazione sono in se stessi costituenti fondamentali della vita e che, in assenza di indicatori della necessità di salvaguardare terze parti (come nel caso di una vaccinazione obbligatoria in caso di epidemia), lo Stato deve astenersi dall'interferire con la libertà individuale dell'individuo in campo sanitario, dato che tale interferenza può solo diminuire, e non aumentare, il valore della vita (v. sentenze *Moiette c. Shulman* e *Fosmire c. Nicoleau*, citate sopra nei paragrafi 85 e 87).

Induzione coatta ad accettare un trattamento terapeutico

4. Il diritto dell'individuo a rifiutare trasfusioni di sangue per motivi religiosi e a ottenere un risarcimento dei danni qualora la trasfusione fosse somministrata contravvenendo alla volontà del paziente è stato affermato anche da corti di altre giurisdizioni (v. a titolo di esempio *Phillips c. Klerk*, causa n. 19676/82; Corte Suprema del Sudafrica [1983]; *Bahamondez, Marcelo c. Medida Cautelar*, Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina, 6 aprile 1993); Sentenza n. 166/1996 *nel caso di Mr Miguel Angel*, Corte Costituzionale di Spagna, 28 ottobre 1996; *Ms A. ed eredi c. Dr B. e Institute of Medical Science*, causa n. 1998 (O) Nos. 1081, 1082, 29 febbraio 2000, Corte Suprema del Giappone).

5. La Corte ribadisce che, nonostante gli argomenti fondati sulle credenze religiose possano essere estremamente persuasivi e trascinanti, il diritto "di cercare di convincere il prossimo" è componente imprescindibile della libertà (v. *Kokkinakis*, citato sopra, §31, e *Larissis e altri c. Grecia*, 24 febbraio 1998, § 45, *Relazioni su sentenze e decisioni* 1998-1). (...) Nel caso in questione, la Corte non trova nei giudizi espressi dalle corti nazionali alcun elemento indicante che sia stata esercitata qualche forma impropria di pressione o di indebita influenza. Al contrario, risulta che molti Testimoni di Geova hanno operato la scelta consapevole di rifiutare emotrasfusioni in anticipo e non pressati da un'emergenza, ciò che è dimostrato dal fatto che si erano preparati alle emergenze compilando il documento "Niente sangue" e portandolo con sé nel borsellino. Nulla fa pensare che abbiano vacillato nella loro determinazione di non accettare trasfusioni di sangue dopo il loro ricovero in ospedale. Analogamente, non vi è alcuna prova oggettiva che la loro volontà fosse stata sopraffatta o che il rifiuto del sangue non rappresentasse la loro reale decisione.

Danni alla salute dovuti al rifiuto di trasfusioni di sangue

6. In linea generale, la Corte osserva che riti e rituali di molte religioni possono arrecare danno al benessere agli aderenti; ad esempio, il digiuno, che è particolarmente lungo e severo nelle confessioni cristiano-ortodosse, o la circoncisione dei bambini maschi ebrei e musulmani. Non sembra che tra i precetti dei Testimoni di Geova vi sia alcuna di queste pratiche controverse. Ciò che più conta, a differenza del provvedimento che sanziona il semplice atto di incoraggiare il rifiuto dell'assistenza medica, l'accusa di danneggiamento della salute dei cittadini deve essere accompagnata da prove a dimostrazione di un effettivo danno alla salute come definito dalla legge. Nondimeno, le sentenze nazionali non hanno segnalato alcun membro della comunità ricorrente la cui salute sia stata

danneggiata, né hanno citato alcuna perizia medico-legale che valutasse l'entità del danno e stabilisse un nesso causale tra il danno e le attività della comunità ricorrente. L'esito sanitario dei casi riportati di rifiuto delle trasfusioni di sangue non viene specificato, e tali rapporti non sono accompagnati da perizie mediche atte a dimostrare che una trasfusione di sangue avrebbe oggettivamente recato beneficio al paziente. Oltre a ciò, come la Corte ha rilevato poc'anzi, il rifiuto della trasfusione di sangue è stato un'espressione del libero arbitrio dei singoli individui appartenenti alla comunità che esercitavano il loro diritto all'autonomia personale nell'ambito delle cure mediche tutelata sia dalla Convenzione che dalla legge russa.

Distruzione della vita familiare

110. Nulla indica che la comunità ricorrente abbia, nei confronti degli aderenti, avanzato richieste o posto condizioni alla continuazione dei loro rapporti familiari o, viceversa, abbia avanzato richieste o posto condizioni ai familiari non Testimoni, sotto la minaccia di dividere la loro famiglia. In effetti, gli esperti dell'accusa hanno riconosciuto che i testi dei Testimoni di Geova non contengono alcuna "diretta induzione alla distruzione della famiglia". Nonostante obiettarono che "la pressione psicologica diretta" esercitata dalla comunità comportasse il rischio di dividere la famiglia, non sono stati in grado di identificare nessuna vittima di questa presunta pressione psicologica.

111. Comunque sia, fintanto che la dedizione alla religione è frutto della decisione libera e autonoma del credente, e indipendentemente da quanto tale decisione rattristi i suoi familiari, la conseguente disaffezione non può essere imputata alla religione come se questa fosse la causa di divisione della famiglia. Molto spesso accade l'esatto contrario: è la resistenza dei familiari non religiosi e la loro riluttanza ad accettare e rispettare la libertà relativa del familiare di manifestare e praticare la propria religione ad essere la fonte del conflitto. È vero che di frequente nelle coppie in cui i coniugi appartengono a religioni diverse nascono dei dissapori. Ma questa situazione è comune a tutte le coppie di religioni miste e i Testimoni di Geova non fanno eccezione.

L'isolamento dei membri dei Testimoni di Geova

7. La testimonianza dei familiari non Testimoni relativa a "cambiamenti di personalità negativi e improvvisi" da parte dei loro familiari Testimoni rispecchia la loro valutazione soggettiva delle circostanze, fortemente distorta dalla frustrazione e dall'allontanamento dei familiari. Generalmente, i cambiamenti nella personalità sono parte integrante dello sviluppo umano e non sono di per sé indice di problemi sanitari. Inoltre, è risaputo che le esperienze religiose sono una fonte notevole di emozioni e il pianto può esprimere la gioia di essere uniti al divino. Nei procedimenti interni non è stata fornita prova sufficiente a dimostrare che lo sfinimento sul piano emotivo o le lacrime versate dai membri della comunità ricorrente abbiano avuto un effetto negativo apprezzabile sul loro benessere o sulla loro condizione psicologica.

Oppressione nella vita quotidiana

8. Nel caso in questione, i tribunali interni non hanno indicato alcuna evidenza a riprova del fatto che i membri della comunità ricorrente siano stati costretti o indotti a preferire un particolare impiego, luogo od orario di lavoro. Al contrario, dalla testimonianza agli atti dei componenti della comunità è evidente che questi ultimi seguivano le pratiche e le dottrine dei Testimoni di Geova per loro libera scelta e che determinavano personalmente dove essere impiegati, come mantenere l'equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e il tempo libero, e quanto tempo dedicare alla predicazione e ad altre attività religiose. I Testimoni di Geova che svolgevano servizio religioso presso la comunità della Betel non

erano lavoratori dipendenti del centro, ma volontari non retribuiti. Pertanto, non si applicano a loro le disposizioni di diritto del lavoro riguardanti orario lavorativo, ferie retribuite e orientamento professionale, dato che non vi prestavano opera per tornaconto materiale. È anche degno di nota che il centro della comunità Betel era situato nelle vicinanze di San Pietroburgo e gestito del Centro Amministrativo dei Testimoni di Geova, un'organizzazione riconosciuta a livello federale, ma i tribunali nazionali non adducono ragioni per cui sono giunti alla conclusione che la comunità ricorrente, con sede a Mosca, debba essere ritenuta responsabile dell'operato di un centro al di fuori del suo controllo territoriale e legale.

Educazione dei figli

124. Nel sostenere la responsabilità della comunità ricorrente, le corti russe non hanno evidenziato alcuna prova che la comunità stessa o qualche suo componente non genitore sia ricorso a metodi inappropriati per coinvolgere minori nelle sue attività contro la volontà dei minori o dei loro genitori. Al contrario, il coinvolgimento dei figli nella vita religiosa della comunità sembra essere stato approvato e caldeggiato da un genitore che era a sua volta Testimone di Geova. Quindi, la situazione che è stata imputata alla comunità ricorrente non era in realtà collegata all'operato della comunità, bensì alle azioni di singoli aderenti che erano genitori di quei bambini.

125. Entrambi i genitori, anche qualora seguano diverse dottrine e credenze, hanno lo stesso diritto di crescere i figli secondo le loro convinzioni religiose o non religiose; qualsiasi disaccordo essi abbiano circa la necessità e l'entità della partecipazione del figlio a pratiche religiose e attività educative sono questioni private che vanno risolte nel rispetto delle procedure stabilite dal diritto di famiglia interno.

9. Infine, la Corte ha osservato che le conclusioni della corte distrettuale di Golovinsky, secondo cui i figli dei Testimoni di Geova avevano subito una violazione dei loro diritti in quanto i brani biblici avrebbero limitato il loro modo di pensare indipendente, avrebbero soffocato lo sviluppo del loro patriottismo e li avrebbero resi degli emarginati, erano basate sulla testimonianza di esperti nominati dall'accusa e parenti che manifestavano aperta ostilità nei confronti della religione dei Testimoni di Geova. Non risulta, peraltro, che la corte distrettuale si sia premurata di sottoporre a una contro-perizia i bambini stessi, gli insegnanti, gli operatori sociali o altri parenti. In totale assenza di qualsiasi prova diretta a sostegno delle suddette conclusioni, queste ultime non si possono dichiarare fondate su valutazioni soddisfacenti delle prove rilevanti.

Danni del proselitismo

122. Come osservato dalla Corte nel caso *Kokkinakis*, “rendere testimonianza cristiana ... [è] missione e responsabilità essenziale di ogni cristiano di ogni chiesa” che va distinta dal proselitismo improprio, il quale può assumere la forma di offerta di vantaggi materiali o sociali allo scopo di guadagnare nuovi membri alla chiesa o di esercitare pressioni indebite su persone bisognose e può persino contemplare il ricorso alla violenza e al lavaggio del cervello (v. *Kokkinakis*, citato sopra, § 48). Per di più, la legge russa non prevede il reato di proselitismo e nel processo di scioglimento non è stata prodotta o esaminata alcuna prova a dimostrazione del fatto che i membri della comunità ricorrente abbiano fatto ricorso a metodi impropri di proselitismo.

10. Premesso che non esiste una definizione scientifica e comunemente accettata di ciò che costituisce “controllo mentale” e che nessuna definizione di tale espressione è stata data nelle sentenze interne, la Corte ha trovato notevole che le corti non abbiano menzionato il nome di nemmeno una singola persona il cui diritto alla libertà di coscienza

sarebbe stato violato per mezzo di tali tecniche. Inoltre non risulta che gli esperti dell'accusa abbiano intervistato qualcuno che sia stato in tal modo coartato a unirsi alla comunità. Al contrario, i ricorrenti su base individuale e altri membri della comunità ricorrente hanno attestato dinanzi alla corte di aver scelto la propria religione in modo volontario e consapevole e, avendo abbracciato la fede dei Testimoni di Geova, di seguirne i precetti di loro spontanea volontà.

Il rifiuto di svolgere il servizio militare

11. È fatto arcinoto che i Testimoni di Geova sono un gruppo religioso volto al pacifismo e che le loro dottrine impediscono agli aderenti di svolgere il servizio militare, indossare un'uniforme o imbracciare le armi (v. ad esempio *Thlimmenos c. Grecia* [GC], n. 34369/97, § 42, ECHR 2000-IV). D'altra parte, i Testimoni di Geova sono disposti a svolgere un servizio civile alternativo a condizione che non sia riconducibile a organizzazioni militari (v. *Faizov c. Russia* (dic.), n. 19820/04, 15 gennaio 2009).

Gli obblighi che gravano sulla Russia

12. Viene ulteriormente ribadito che, nei casi in cui la Corte rileva una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo legale, come prescritto dall'Articolo 46 della Convenzione, non solo di risarcire la parte interessata con la somma accordata quale equa soddisfazione in base all'Articolo 41, ma anche di vagliare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o (se appropriato) individuali che possono essere adottate nell'ordinamento locale al fine di porre fine alla violazione rilevata dalla Corte e riparare per quanto possibile agli effetti. (...) Va sottolineato che, in base alla sentenza n. 4-P, 26 gennaio 2010 della Corte Costituzionale Russa, le sentenze di questa Corte sono vincolanti in Russia, e un verdetto di questa Corte che accerta una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli è motivo sufficiente per riaprire cause civili ex Art. 392 del Codice di Procedura Civile e rivedere le sentenze emesse da tribunali locali alla luce dei principi della Convenzione affermati dalla Corte. Questa Corte ritiene che tale revisione sia il mezzo più opportuno per porre rimedio alle violazioni identificate dalla sentenza. Lo Stato convenuto rimane comunque libero, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, di scegliere qualsiasi ulteriore provvedimento atto ad adempiere agli obblighi legali gravanti su di esso, come previsto dall'Articolo 46 della Convenzione, a patto che tali provvedimenti siano compatibili con quanto concluso nella sentenza della Corte (v. *Scozzati e Giunta c. Italia* [GC], n. 39221/98 e 41963/98, § 249).